

REGOLAMENTO (CEE) N. 125/91 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 1991

relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 127 000 t di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure di intervento nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90⁽⁴⁾, i cereali detenuti dall'organismo d'intervento sono messi in vendita mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 127 000 t di frumento tenero detenute dall'organismo di intervento spagnolo,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento spagnolo indice una gara permanente per la vendita sul mercato di 127 000 t di

frumento tenero detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 31 gennaio 1991.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 21 marzo 1991.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento spagnolo:

Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA)
Beneficencia, 8
E-28004 Madrid
(Telex: 23427 SENPA E; tel.: 232 34 88).

Articolo 3

L'organismo d'intervento spagnolo comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.
⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
⁽⁶⁾ GU n. L 255 del 19. 9. 1990, pag. 7.